



COMUNE DI VEZZA D'ALBA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

10

OGGETTO: IMU (Imposta Municipale Propria) - Determinazione aliquote per l'anno 2023.

L'anno **duemilaventitre**, addì **trenta**, del mese di **maggio**, alle ore **20:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
GRASSO Enrico	SINDACO	X	
BATTAGLINO Pier Angelo	VICE SINDACO	X	
COSTA Gian Piero	CONSIGLIERE	X	
ALISSETTA Antonella	CONSIGLIERE	X	
BERGADANO Roberto	CONSIGLIERE	X	
BONINO Bruno Luigi	CONSIGLIERE	X	
CAVAGNERO Giampaolo	CONSIGLIERE	X	
CRUCITTI Silvia	CONSIGLIERE	X	
DEMARIE Clara	CONSIGLIERE	X	
GALLO Silvia	CONSIGLIERE	X	
PETEANI Mauro	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **CARAFÀ Dott. Vincenzo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **GRASSO Enrico** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: IMU (Imposta Municipale Propria) - Determinazione aliquote per l'anno 2023.

Il Segretario Comunale riferisce:

La cosiddetta “nuova IMU” è stata istituita dall’art. 1, commi da 379 a 783, della L. 27/12/2019 N. 160 (Legge di bilancio 2020) che, abolendo a decorrere dal 1.1.2020 l’Imposta unica comunale (IUC) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle sue componenti relative all’Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), ha appunto unificato le due imposte nella nuova IMU.

Ai sensi del comma 742 il Comune è soggetto attivo dell’imposta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU.

Ai sensi del comma 740 art. 1, i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, ossia sono assoggettati all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla norma di riferimento.

Più precisamente:

-sono confermate le definizioni di fabbricato, abitazione principale, area fabbricabile e terreno agricolo (art. 1 comma 741);

-l’abitazione principale o assimilata, e le relative pertinenze non costituiscono presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

-è confermata (comma 744 art. 1) la riserva allo Stato dell’aliquota IMU, fino alla misura dello 0,76 per cento, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D” ad eccezione dei D/10, riconoscendo al Comune le somme derivanti da attività di accertamento come già previsto nella normativa previgente;

-l’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento (comma 748 art. 1) e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento;

-la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 è fissata in € 200 (da rapportare al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione);

- l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che fino all’anno 2019 erano soggetti a sola TASI, è fissata in misura dello 0,1% ed è facoltà del Comune ridurla fino all’azzeramento (comma 750 art. 1);

- l’aliquota di base per i cosiddetti “beni merce” (fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e non locati), fino al 2019 esenti IMU e soggetti a TASI, è prevista, fino all’anno 2021, nella misura dello 0,1 per cento. E’ facoltà del Comune aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, detti fabbricati sono esenti dall’IMU (comma 751 art. 1);

- l’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e il Comune, con deliberazione consiliare, può aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento (comma 752 art. 1);

- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, ed è facoltà del Comune aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento (comma 753 art. 1);

- per gli immobili diversi dall’abitazione principale e da quelli di cui ai commi da 750 a 753 l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento ed il Comune, con deliberazione consiliare, può aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento (comma 754 art. 1);

- la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione

principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (comma 747 art. 1);

- sono confermate le esenzioni dall'imposta per i terreni agricoli (comma 758 art. 1):

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

A tal proposito, ai sensi dell'art. 78-bis, comma 3, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, *“Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.”*;

-sono confermate dal comma 759 le esenzioni previste dalla disciplina previgente (immobili posseduti dallo Stato e dai Comuni, fabbricati con destinazione ad usi culturali ecc.) ad eccezione dell'esenzione per gli immobili posseduti dai pensionati AIRE.

Il comma 760 ha confermato l'abbattimento nella misura del 25 per cento (imponibile al 75 per cento) per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, per le quali il comune può stabilire una specifica aliquota, ai sensi del comma 754;

Ai sensi del comma 761, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

Il comma 755 consentiva ai Comuni, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e limitatamente agli immobili diversi da quelli di cui ai commi 750 (strumentali agricoli), 751 (costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita), 752 (terreni agricoli) e 753 (immobili classificati nella categoria “D”) dell'art.1 L. 160/2019, di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

Negli anni successivi, sarebbe stato possibile solo ridurre la suddetta maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

La citata maggiorazione consisteva in un ulteriore margine di manovrabilità dello 0,8‰, che poteva essere utilizzato dal Comune per aumentare il limite della somma dell'IMU e della TASI (fino allo 0,68% per l'abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e all' 1,14% per gli altri immobili- esclusi i terreni agricoli) oppure per aumentare il limite massimo dell'aliquota della TASI, vigente negli anni 2014 e 2015, elevandola dal 2,5‰, al 3,3‰.

Il Comune di Vezza d'Alba, avendo deliberato fin dal 2014 l'azzeramento dell'aliquota TASI su tutte le tipologie di immobili diverse dall'abitazione principale, e, a partire dal 2015, su tutte le tipologie di immobili diverse dai fabbricati strumentali agricoli, non rientrando nell'ipotesi succitata, non ha potuto fruire nell'anno 2020, né può fruire ora, dell'ulteriore margine dello 0,8% sommato all'aliquota massima IMU.

Con la Legge di Bilancio 2021, l'IMU dovuta dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione estera, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, non locata o data in comodato d'uso, viene **ridotta del 50 per cento**.

Con l'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- (Legge di bilancio 2022). Limitatamente all'anno 2022 l'imposta IMU di cui alla suddetta fattispecie viene ulteriormente ridotta al 37,5 per cento

A decorrere dal 1° gennaio 2022, come detto, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

In questo Comune si è registrata negli ultimi anni una discreta espansione urbanistica con la realizzazione di alcuni complessi immobiliari residenziali. L'immediata collocazione sul mercato delle nuove unità immobiliari realizzate e la crescente richiesta hanno fatto sì che il numero di "beni merce" sia ormai praticamente nullo e che il minor gettito previsto conseguente la loro esenzione sia irrilevante.

In merito alla definizione di ABITAZIONE PRINCIPALE, l'art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021, dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetta per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale. La dichiarazione per l'anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.

Il comma 756 dell'art. 1 L. 160/2019 prevedeva, a decorrere dall'anno 2021, la facoltà per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 L. 160/2019, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020.

L'art. 1 comma 837 della Legge di Bilancio 2023 (L. 29/12/2022 n. 197) ha aggiunto al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, il seguente periodo: *«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo»;*

Secondo il disposto del comma 757, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate all'art. 1, commi da 748 a 755, dalla Legge n. 160/2019 e s.m.i., la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote che forma parte integrante della deliberazione stessa. La deliberazione approvata senza il predetto prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

La risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere solo in seguito all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato comma 756, a tutt'oggi non ancora emanato; Pertanto, il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, solo in seguito all'adozione del predetto decreto, parte integrante della deliberazione con la quale verranno approvate le aliquote dell'imposta comunale in parola;

Preso atto della vigente disciplina IMU, si rende ora necessario deliberare per l'anno 2023 la misura delle aliquote.

Premesso che:

nell'anno 2019, -con deliberazione C.C. n. 47 del 2.10.2019, era stato deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000

-con successiva deliberazione C.C. n. 54/2019 veniva approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2019/2023, nel quale si prevedeva il riassorbimento totale dell'esposizione debitoria in cinque anni attraverso la manovra tariffaria sui tributi e sulle entrate proprie, oltre che attraverso la manovra di revisione della spesa corrente, e nel quale veniva previsto un incremento di tutti i tributi locali alle aliquote massime consentite.

- per l'anno 2020, con delibera C.C. n. 4 del 26.5.2020, erano state deliberate le aliquote IMU nella misura massima consentita per ciascuna delle fattispecie imponibili, come da prospetto che segue:

- o **aliquota di base** **1,06%;**
- o aliquota per abitazione principale appartenente
alle sole categorie A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze **0,6%;**
- o detrazione per abitazione principale (**per le sole cat. A/1 A/8 A/9**) **€ 200,00;**
- o aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale **0,1%**
- o aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita **0,25%**

-Le predette aliquote erano state confermate, per l'anno 2021 con delibera C.C. n. 8 del 12/5/2021, per l'anno 2022 con delibera C.C. n. 3 del 29.3.2022.

Si propone, al fine di disporre delle risorse finanziarie necessarie a far fronte ai programmi di spesa previsti ed allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo ente, al fine di preservare i previsti gettiti in entrata, essenziali per il pareggio di bilancio, come risulta dai dati finanziari e contabili raccolti in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e dei relativi allegati, di confermare anche per l'anno 2023 la misura delle predette aliquote.

Il gettito IMU ipotizzabile per l'anno 2023, aggiornato secondo le disposizioni di cui alle L. 160/2019, L. 234/2021 e L. 197/2022 risulterebbe il seguente:

Descrizione	.	gettito
Abitazioni principali - comune		0
Abitazioni principali categ. A1/A8/A9		0
Immobili cat. D - comune		50.283,00
Immobili cat. D - stato		124.418,00
Terreni agricoli - comune		89.866,00
Aree fabbricabili - comune		57.652,00
Altri fabbricati - comune		295.148,00
fabbricati rurali strumentali		5.226,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita		0
Totale comune		498.618,00(*)
Totale stato		124.418,00

(*) AL LORDO DELLA QUOTA TRATTENUTA DALLO STATO PER ALIMENTARE IL FSC (€ 90.325,00 – dato pubblicato dal Ministero) e dell'importo trattenuto ai sensi art. 3 D.L. 78-2015.
Le somme trattenute ai sensi D.L. 78-2015 vengono versate su apposito capitolo di entrata del Bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del F.S.C. del medesimo anno. La stima elaborata per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 è stata effettuata sulla base degli importi versati per l'anno di imposta 2022
A consuntivo, la quota effettivamente trattenuta sul gettito IMU 2022, è stata, sulla base dei dati forniti dall'ufficio tributi, di € 144.081,45, comprensiva di € 90.325,10 per alimentazione FSC 2022; € 53.756,35 trattenuti dal Ministero ai sensi art. 3 D.L. 78-2015

Per quanto concerne il **Fondo di Solidarietà Comunale 2023**, rimangono confermate le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del fondo.

Resta fermo quanto previsto in materia di ristoro ai Comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 4 dell'art. 1 della L. 208/2015.

Ad oggi, secondo i dati provvisori pubblicati dal Ministero, utili alla formazione del Bilancio di Previsione 2023, nel FSC 2022 l'ammontare delle quote compensative attribuite a decorre dal FSC 2016 per ristoro minori introiti IMU e TASI per il Comune di Vezza d'Alba è pari a **€ 91.315,46** comprensivi di:

- € 71.823,80 rimborso abolizione TASI su abitazione principale
- € 645,91 rimborso agevolazioni IMU-TASI (locazioni, canone concordato e comodati)
- € 18.845,75 rimborso agevolazione IMU terreni

Sempre in base ai dati provvisori pubblicati, la quota destinata ad alimentare il F.S.C. 2023 che verrà trattenuta sul gettito IMU è di **€ 90.325,10**, cui si aggiungeranno le somme trattenute ai sensi D.L. 78-2015.

Tutto ciò premesso,

Si propone al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2023 le aliquote IMU nella misura massima consentita per le varie fattispecie di immobili.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo ampia ed esauriente discussione riportata a verbale;

Visto l'art. 151. Comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 N. 267, il quale stabilisce al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali e dispone che tale termine possa essere differito con Decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato-Città;

Visto l'art. 172, comma 1, lett. c) del medesimo decreto che prevede che i Comuni alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiorazioni e detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che l'Ente Locale delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, nonché che le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote tributarie, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Tenuto conto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023, già differito al 31 marzo 2023 dal Decreto del Ministero dell'interno 13.12.2022, è stato ulteriormente differito al 31.5.2022 dal Decreto del Ministero dell'interno del 19.4.2023;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 comma 757 della Legge 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che formerà parte integrante della delibera stessa, e che la delibera approvata senza il prospetto non sarà idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

Rilevato che, con lo stesso decreto di cui al comma 756 devono essere stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del MEF del prospetto delle aliquote.

Preso atto che la risoluzione n. 1/DF del MEF del 18.2.2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote IMU dovrebbe iniziare a decorrere dall'anno di imposta 2021, ma che allo stato attuale il medesimo non risulta ancora approvato;

Atteso che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Tenuto conto che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nel Regolamento di applicazione, si rinvia alle norme inerenti l'IMU ed alle altre norme vigenti compatibili con l'imposta, anche con riferimento alla L. 27 luglio 2000 n. 12 "Statuto dei diritti del contribuente":

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto il Decreto Ministeriale del 20.7.2021 (pubblicato sulla G.U. n. 195 del 16.8.2021)

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 7/DF del 21.9.2021;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'ente;

Con n.11 voti favorevoli su n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) Di confermare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU e la detrazione per abitazione principale da applicare nell'anno 2023 come da prospetto che segue:

IMU - Fattispecie	Aliquote IMU 2023
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.	0,6%
Detrazione per abitazione principale e pertinenze classificate nelle categ.A1,A8, A9	€ 200,00
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	1,06% con riduzione del 50% della base imponibile
Altri fabbricati	1,06%
fabbricati produttivi di categoria D (ad eccezione dei D10)	1,06% di cui 0,76% riservato esclusivamente allo Stato
terreni agricoli ed aree edificabili	1,06%

- 3) Di dare atto che le predette aliquote decorrono dal 1 gennaio 2023.
- 4) Di dare atto che, nelle more dell'adozione del Regolamento per la disciplina della "nuova" IMU, si rinvia alle norme vigenti in materia di IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla L. 27.7.2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente".

- 5) Di trasmettere telematicamente, nelle more di adozione del decreto di cui al comma 756 dell'art. 1 L. 160/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998, come previsto dall'art. 13, comma 15/bis del DL 201/2011 introdotto dall'art. 15 Bis del DL 30/4/2019 n.34 (decreto crescita) conv. in L. 58 del 28.6.2019, nel formato elettronico definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021,

Successivamente con n. 11 voti favorevoli, su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, stante l'urgenza, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: GRASSO Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CARAFA Dott. Vincenzo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Vezza d'Alba, li 07/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CARAFA Dott. Vincenzo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 07/06/2023 al 22/06/2023 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*).

Vezza d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Dott. Vincenzo

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Vezza d'Alba, li 31/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CARAFA Dott. Vincenzo

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Vezza d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Dott. Vincenzo